



Comune di Osini
Provincia di Nuoro

Piazza Europa n. 1 – 08040 – Osini (OG) - telefono: 0782/79031 - fax: 0782/787004

PEC: protocollo@pec.comune.osini.nu.it **mail:** osini@comune.osini.nu.it

Sito Istituzionale www.comune.osini.nu.it

Prot. n. 1646 del 28/04/2022

AVVISO PUBBLICO

Fondo sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne - Contributi alle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Osini. Annualità 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RENDE NOTO

Che in attuazione del DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: "65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;

VISTA la delibera n.59 del 09/09/2021, con la quale la Giunta Comunale ha preso atto delle disposizioni dettate dal DPCM 24/9/2020, attivando l'azione di sostegno prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a), prevista dal decreto e fornendo indirizzi agli uffici per la redazione dell'avviso annualità 2020;

VISTA la delibera n. 23 del 29/03/2022, con la quale la Giunta Comunale ha fornito nuovi indirizzi agli uffici affinché provvedessero a redigere un avviso con nuovi criteri per l'annualità 2021;

IN ESECUZIONE della Determinazione del Servizio Amministrativo n.96 del 28/04/2022 A partire dal 28/04/2022 e fino al 30/05/2022 le piccole e micro imprese svolte in ambito commerciale e artigianale con sede nel Comune di Osini possono presentare istanza per richiedere l'assegnazione del contributo economico in oggetto.

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

Il presente Avviso è volto a fornire una risposta alle piccole e micro imprese anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia da COVID19, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM sopra richiamato.

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a € **14.510,00**, a valere sulla quota della seconda annualità (2021) di cui al DPCM sopra citato.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108;

Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Si prende atto che l'agenzia delle Entrate, in assenza di disposizioni che riconoscono un regime fiscale di favore a queste erogazioni, ha ritenuto che il contributo in esame assuma rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e sia da assoggettare, al momento dell'erogazione, alla ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 4 per cento secondo quanto previsto dall'articolo 28, del Dpr 600/1973.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

Beneficiari del presente Avviso sono, ai sensi del DPCM 24/09/2020 le piccole e micro imprese ¹ - di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che:

- svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e

¹ ai sensi della vigente normativa si definisce micro-impresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

artigianale (iscritte all'albo delle Imprese artigiane) attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Osini;

- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- abbiano sede legale o operativa nel Comune di Osini;
- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggetti a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- non siano debentrici nei confronti del Comune di Osini ovvero, nel caso abbiano debiti nei confronti del Comune di Osini accettino di compensare il debito con il contributo spettante pena la restituzione degli aiuti e l'esclusione dai contributi per la seconda e terza annualità del piano;

Sono escluse le seguenti categorie: professionisti (cosiddette partite iva), banche e agenzie di assicurazione, farmacie, attività connesse con lotterie e scommesse, gestione apparecchi che consentono vincite in danaro o gettone (verrà considerato il Codice Ateco indicato nella domanda di partecipazione) ;

ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO

L'ambito d'intervento è determinato come segue: erogazione di contributi a fondo perduto per:

- spese di gestione;
- spese di investimento;
- un mix delle precedenti tipologie;

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Sono ammissibili i seguenti interventi:

Erogazione di un contributo **a fondo perduto** per spese di gestione o di investimento e in conto capitale riferito all'anno 2021, nella misura delle spese effettivamente rendicontate. Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda per un'unica richiesta di contributo che potrà riguardare anche un mix delle diverse misure.

Il contributo è concesso come una tantum a fondo perduto a fronte della dimostrazione delle spese di gestione o investimento effettivamente sostenute dai richiedenti nel periodo dal 01/01/2021 – 31/12/2021 quali ad esempio pagamento utenze, fitti, contratti, attrezzature etc. per le quali non si sia beneficiato di altri contributi (le spese di investimento dovranno riguardare un'unità localizzata all'interno del Comune di Osini).

Il contributo concesso ad ogni singola impresa sarà determinato in base al seguente criterio:

- la somma di € 14.510,00 pari al 100% del fondo sarà suddivisa equamente in ragione del numero delle domande regolari pervenute;
- In caso di economie residue le somme verranno redistribuite tra i beneficiari;

In ogni caso il totale complessivo del contributo erogato dovrà essere coperto per intero dalla documentazione giustificativa della spesa.

ARTICOLO 7 – CUMULO

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

ARTICOLO 8 – SPESE AMMISSIBILI

Risultano ammissibili le spese rientranti nel seguente elenco:

- **Spese di gestione:** Rientrano in tale categoria tutte le spese gestionali connesse con l'attività economica rispetto alla quale deve essere prodotta documentazione comprovante il pagamento (stipendi, utenze, tributi ecc..)
- **Spese in conto capitale:**

- opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento locali, lavori sulla facciata ed esterni ecc);
- installazione e ammodernamento di impianti;
- arredi e strutture temporanee;
- macchinari, attrezzature ed apparecchi comprese le spese di installazione strettamente collegate;
- veicoli da destinare a consegne a domicilio;

Tutte le spese devono essere documentate (fatture, ricevute, bollette, quietanze ect.) e corredate di quietanza di pagamento.

Sono ammissibili le spese di gestione e di investimento effettivamente pertinenti e direttamente imputabili all'impresa e i cui giustificativi di spesa decorrono a partire dalla data del 01/01/2021 e non oltre il 31/12/2021 che non abbiano già ottenuto altre sovvenzioni. Per determinare l'ammissibilità della spesa viene presa in considerazione la data della fattura.

Le spese dovranno:

- essere intestate al soggetto beneficiario;
- essere pagate con titoli idonei a garantirne la tracciabilità accompagnati dall'evidenza delle quietanze su conto corrente che evidenzia il trasferimento in denaro ovvero, se pagate in contanti, dovranno essere quietanzate dal fornitore (nel limite massimo di € 1.999,99 come prescritto dalla Legge n. 15/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, di conversione del D.L. 228/2021 *Decreto Milleproroghe*);
- essere effettivamente quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa prevista dal bando;
- ove si tratti di spese di investimento essere compatibili con la disciplina urbanistica;
- nel caso la domanda sia presentata da un soggetto non proprietario dell'immobile dovrà essere presentato idoneo titolo del contratto di affitto o utilizzo per il fine specifico di durata pluriennale;

3. Spese non ammissibili:

- spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in regime di controllo o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentante;
- i pagamenti effettuati in contanti, con assegno circolare o tramite compensazione di qualsiasi titolo tra cliente e fornitore;
- le spese per l'installazione di giochi d'azzardo leciti;
- le spese di viaggio, vitte e alloggi non correlati con l'attività imprenditoriale e aziendale;
- qualsiasi forma di autofatturazione;
- ogni ulteriore spesa non considerata tra le spese ammissibili, anche se parzialmente o totalmente attribuibile all'intervento;

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune secondo il format Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente avviso.

L'istanza deve essere inviata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo del Comune Osini protocollo@pec.comune.osini.nu.it entro e non oltre il giorno 30/05/2022;

Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura e non saranno ammesse.

A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A, dovrà essere corredata da:

- a) documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- b) attestazione della spese sostenute come risultanti dalla documentazione contabile e/o fiscale ufficiale di cui dovrà essere allegata copia;

Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 10 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 9;
- presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il RUP assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

Al termine dell'esame di ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e di quelle irricevibili/inammissibili;

Al contributo si accederà nel seguente modo:

- la somma di € 14.510,00 pari al 100% del fondo sarà suddivisa equamente in ragione del numero delle domande regolari pervenute.
- In caso di economie residue (qualora per esempio il contributo spettante sia superiore agli importi rendicontati) le somme verranno redistribuite tra i beneficiari che hanno rendicontato spese maggiori al contributo spettante.

Al termine della procedura, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e irricevibili/inammissibili.

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 11 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione da parte del responsabile dell'istruttoria, con appositi provvedimenti approva l'elenco delle domande:

- I. ammissibili a contributo;
- II. irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: <https://www.comune.osini.nu.it>

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC, dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.

Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.

ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

ARTICOLO 13 – GESTIONE DELL'INTERVENTO

La gestione del presente intervento avverrà ad opera del responsabile del procedimento supportato da idonea assistenza tecnica.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il presente Avviso ed i relativi allegati (Allegato A) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: osini@comune.osini.nu.it oppure telefonando allo 0782/79031.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere.

Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del suo Sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è la dr.ssa Maria Grazia Mulas.

ARTICOLO 15 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

1. archiviare e conservare tutta la documentazione nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
2. fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
3. presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
4. rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 16;
5. comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
6. rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.

ARTICOLO 16 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campiona da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 17 – REVOCHE

Nel caso in cui il beneficiario non produca la documentazione richiesta entro i termini assegnati, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

E' fatta salva la segnalazione alle competenti autorità giudiziarie ove ricorrano specifiche fattispecie penalmente rilevanti.

ARTICOLO 18 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

In osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, si

comunica quanto segue:

- -il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
- -gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Osini.

Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 19-TUTELA DELLA PRIVACY

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).

ARTICOLO 20 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il titolare del procedimento è il Comune di Osini; il Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento la dr.ssa Maria Grazia Mulas.

Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: osini@comune.osini.nu.it

ARTICOLO 21-DISPOSIZIONI FINALI

L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento. Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Osini.

ARTICOLO 22–ALLEGATI

Allegato A

Dr.ssa Maria Grazia Mulas